



IL SISTEMA AVCPass (e le novità in
tema di gare d'appalto dal 1° luglio 2014)

Padova, 5 novembre 2014

Avv. Fabio Cacco – C.S. Marangoni

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Art. 62-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'[articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.

(Articolo inserito dall'art. 44, comma 1, D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 – la prima modifica complessiva del CAD)

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto «crescita» o sviluppo bis) conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221

Art. 33-ter. Anagrafe unica delle stazioni appaltanti

- 1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'[articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#). Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.
- 2. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti

COMUNICATO DEL PRESIDENTE dell'AVCP del 16 maggio 2013

Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti art. 33-ter, decreto legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012.

■ **COMUNICA....**

- 1. Che, in via transitoria, ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, le stazioni appaltanti già registrate presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per le finalità di cui al d.lgs. n. 163/2006 e alla legge n. 136/2010, sono tenute ad acquisire sul sito dell'Autorità, a partire dal 10 luglio 2013, l'Attestato di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, avente validità per tutto il 2013. Tale documento sarà rilasciato alle SA per il tramite dei propri utenti già titolari di credenziali per l'accesso ai servizi sul portale dell'Autorità.
- 2. Che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni di cui al successivo punto 3. ;
- 3. Che con successivo Comunicato verranno rese note le modalità e le informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti da effettuarsi a cura del responsabile individuato ai sensi del precedente punto 2.;
- 4. Che l'aggiornamento delle informazioni dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dovrà essere effettuato, a cura del soggetto individuato ai sensi del precedente punto 2., entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Comunicato del Presidente del 28 ottobre 2013

Indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

- ciascuna stazione appaltante è tenuta a **nominare con apposito provvedimento** il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato *Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)*. La trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche.
- Il suddetto soggetto responsabile **è unico per ogni stazione appaltante**, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le seguenti modalità operative.
- Il soggetto responsabile deve:
- registrarsi all'indirizzo internet <https://servizi.avcp.it/>, il quale rilascerà "Nome utente" e "Password" per l'accesso ai sistemi informatici. Il nome utente sarà identico al codice fiscale del soggetto;
- autenticarsi mediante i suddetti "Nome utente" e "Password" al portale internet dell'Autorità all'indirizzo internet <https://servizi.avcp.it/>;
- richiedere l'associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA - Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante, secondo le modalità operative dettagliate nel manuale utente pubblicato all'indirizzo URL <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Manuali>
- inserire ed inviare le informazioni richieste riguardanti il proprio profilo e riscontrarne la correttezza nella sezione "Profili in attesa di attivazione".
- Con successivo comunicato saranno rese note le modalità di aggiornamento e validazione, da parte del RASA, dei dati concernenti ciascuna stazione appaltante, affinché sia mantenuta la relativa iscrizione in AUSA.

Sul sito dell'AVCP > Servizi > Manuali

- **Registrazione e Profilazione Utenti**
- [Manuale Utente - Registrazione e Profilazione Utenti - Versione 1.3 - .pdf 1.16 MB](#)
- 4.2.1.5. Creazione profilo di tipo RASA a pag. 22:
- << **4.2.1.5. PROFILO DI TIPO RASA**

La prenotazione di un Profilo di tipo RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) avviene eseguendo la funzione di Creazione di un Profilo. Si evidenzia che al termine di questo processo il profilo creato non sarà immediatamente operativo; l'attivazione del profilo avverrà successivamente all'approvazione da parte del soggetto rappresentato.

Per accedere alla funzionalità di Prenotazione del Profilo è necessaria la selezione "Crea Nuovo Profilo" dalla Home del sistema User Provisioning. Tra le tipologie di Soggetto Rappresentato disponibili selezionare la tipologia "AMMINISTRAZIONE O SOGGETTO AGGIUDICATORE" ed il Ruolo "RASA – Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante".>>

Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. in Legge 23 giugno

2014, n. 89 (G.U. 23 giugno 2014, n. 143)

- **Art. 9. (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)**
- 1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'[articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'[articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)
- 2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'[articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) entro 60 giorni (...) sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i [valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda](#)

Segue d.l. n. 66/14

- 3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, (...), entro il 31 dicembre di ogni anno, (...), sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie *al superamento delle quali* le **amministrazioni statali** centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché **le regioni**, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e **gli enti del servizio sanitario nazionale** ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. (..). È comunque fatta salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.*[abrogato d.l. 90 in sede di conversione]*

L. 27-12-2006 n. 296 – art. 1, comma 449 (**CONSIP**)

- Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli *articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, e successive modificazioni, e 58 della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, tutte le **amministrazioni statali** centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. **Le restanti amministrazioni** pubbliche di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

L. 27-12-2006 n. 296 – art. 1, comma 450 (MEPA)

- 450. Dal 1° luglio 2007, **le amministrazioni statali** centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, **le altre amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **nonché le autorità indipendenti**, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328. *(comma così modificato dall'art. 7, comma 2, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, decreto-legge n. 90 del 2014)*

D.L. 6-7-2012 n. 95, conv. in legge n. 135/2012:

- Art. 1, comma 1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. **sono nulli**, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.
- **QUINDI...**
- ***Previa escussione di convenzioni CONSIP e del MEPA...***
- ***Per le gare sottosoglia vi è praticamente un obbligo generale di ricorso al mercato elettronico (cfr. Corte dei Conti, sez. controllo per le Marche 29.11.2012, n. 169)***
- ***Il sistema in economia che sembrava comunque residuale, con l'art. 9 del d. l. 66, sembra sparire (salvo per stato, regioni e asl, comma 3)***

Soggetti aggregatori – Centrali di committenza

- L'art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, definisce la “centrale di committenza” come quell'amministrazione aggiudicatrice che:
 - a) acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
 - b) aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

Le centrali di committenza di cui alla lettera a) sono, potremmo dire, amministrazioni aggiudicatrici a tutto tondo, nel senso che si occupano del contratto dalla fase di programmazione, per passare a quella del provvedimento a contrarre (art. 11, comma 2, del Codice), fino alla stipulazione del contratto e al controllo della sua esecuzione. Le centrali di committenza di cui alla lettera b) limitano la loro competenza alla fase dell'affidamento (aggiudicazione). V. art. 3, comma 36, del Codice dei Contratti. (v. anche TAR Sicilia – Catania, sez II, 10/02/2009 N. 291)

Segue d.l. n. 66/14

- 4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:
- «3-bis. **I Comuni** non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito **accordo consortile** tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. **In alternativa**, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.»

Segue d.l. n. 66/14

- 7. (...), nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (...), e anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'[articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. **I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.**
- 8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Chi controlla?

- **Art. 10. 1.** I compiti di vigilanza sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che li esercita secondo quanto previsto dal [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#).
- 4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) trasmettono all'Osservatorio centrale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell'Autorità:
 - a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, in essere alla data del 30 settembre 2014;
 - b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli [articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'[articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006](#) in cui sia stata presentata una sola offerta valida.
- 5. Con deliberazione dell'Autorità sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati oggetto della trasmissione.

Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. in Legge 23 giugno

2014, n. 89 (G.U. 23 giugno 2014, n. 143)

- **Art. 8. (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)**
- 8. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:
 - a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto dagli [articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o **tramite affidamento diretto** nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;
 - b) *(soppressa dalla legge di conversione)*

La qualificazione delle imprese

- Determinazione AVCP n. 1 del 15 gennaio 2014
- Nuovi principi e precisazioni
- Cosa cambia a seguito del d.l. n. 90/2014 (rinvio)
- Il c.d. «dovere di soccorso» (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 25 febbraio 2014, n. 9) (rinvio)
- Le nuove regole sulle SIOS (art. 12 d.l. n. 47/2014, conv. In legge 23 maggio 2014, n. 80)

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (G.U. n. 144 del 24 giugno 2014)

- **Art. 19. (Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione)**
- 1. L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.
- [*provvedimento n. 122/2014*]

Art. 39. (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)

- 1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
*«2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale **degli elementi e** delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.»*
- 2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
*«1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, **al bando o al disciplinare di gara**»*.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Segue...

- Si applica solo ai requisiti di ordine generale?
- No, si applica anche alle autodichiarazioni sui requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi, o a qualsiasi altro documento sia richiesto dalla S.A. per la partecipazione alla gara (v. il nuovo comma 1-ter dell'art. 46)
- Si applica agli appalti di servizi tecnici? Mah.. Per questi non è prevista la cauzione provvisoria...
- Non si può applicare nelle gare con procedura ristretta.
- Nei settori speciali l'applicazione dell'art. 46, c. 1-ter e dell'art. 75 è facoltativa (ai sensi dell'art. 206, comma 1 e c. 3)
- Si applica anche se uno dichiara (correttamente) la mancanza di un **elemento** essenziale (es. condanna)

Il principio di tassatività delle cause di esclusione e il c.d. soccorso istruttorio.

- **Art. 46. Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione** (*rubrica così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera d), legge n. 106 del 2011*)
- 1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
- 1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle. (*comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lettera d), legge n. 106 del 2011*)
- *«1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».*

Segue... Il principio di tassatività

- L'articolo 64, comma 4-bis [*comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lettera h), legge n. 106 del 2011*], del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che «i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo».
- **Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012**

Segue... Il principio di tassatività e il dovere di soccorso

■ Consiglio di Stato Adunanza plenaria 25/2/2014 n. 9

- 3. <<sono legittime ai sensi dell'art. 46, co. 1-bis, codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), le clausole dei bandi di gara che prevedono adempimenti a pena di esclusione, anche se di carattere formale, purché conformi ai tassativi casi contemplati dal medesimo comma, nonché dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, del regolamento di esecuzione e delle leggi statali>>;

4. <<nelle procedure di gara disciplinate dal codice dei contratti pubblici, il "potere di soccorso" sancito dall'art. 46, co.1, del medesimo codice (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) - sostanziandosi unicamente nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti - non consente la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione [*anche implicita – v. p. 9 sent.*] dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali>>;

5. <<nelle procedure di gara non disciplinate dal codice dei contratti pubblici, il "potere di soccorso" sancito dall'art. 6, co. 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241, costituisce parametro per lo scrutinio della legittimità della legge di gara che, in assenza di una corrispondente previsione normativa, stabilisca la sanzione della esclusione; conseguentemente, è illegittima - per violazione dell'art. 6, co. 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché sotto il profilo della manifesta sproporzione - la clausola della legge di gara che disciplina una procedura diversa da quelle di massa, nella parte in cui commina la sanzione della esclusione per l'inosservanza di una prescrizione meramente formale >>

IL CUP – Codice Unico di Progetto

- **Che cos'è:** è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d'investimento pubblico. E' un codice alfanumerico univoco, costituito da 15 caratteri, che identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico durante tutto il ciclo di vita. Costituisce una sorta di “codice fiscale” del progetto.
- **Che cos'è un progetto d'investimento pubblico:** si ha quando si è in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:
 - 1. la presenza di un decisore pubblico;
 - 2. la previsione di un finanziamento tramite risorse pubbliche (anche indiretto o parziale);
 - 3. la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno;
 - 4. la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

Come si usa il CUP

- Come stabilito dalla delibera CIPE 24/2004, il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde (**atti di gara**, provvedimenti di finanziamento, mandati di pagamento, ecc.).
- In particolare, il CUP deve essere inserito:
- nelle proposte e nelle istruttorie dei progetti d'investimento pubblico, che sono sottoposte all'esame del CIPE, e nei correlati documenti;
- nelle richieste di finanziamento, nei provvedimenti di concessione e nei contratti di finanziamento con oneri a carico della finanza pubblica, per la copertura, anche parziale, del fabbisogno;
- **nei bandi di gara relativi a progetti d'investimento pubblico, nelle relative graduatorie e nei documenti conseguenti;**
- nei documenti contabili, cartacei e informatici, relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti;
- nelle banche dati dei vari sistemi informativi, a qualsiasi titolo collegati ai suddetti progetti.

Legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica»

- • Art. 13. (Banca dati delle amministrazioni pubbliche)
- 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.

Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229

Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti (*G.U. n. 30 del 06 febbraio 2012*)

- Tutte le Amministrazioni pubbliche destinatarie di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, sono tenute a detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere; garantendo che all'intervento sia associato fin dall'inizio un CUP. (art. 1, comma 1).
- I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all'articolo 1, (...) sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo articolo 1, con cadenza almeno trimestrale, (...) alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «**banca dati delle amministrazioni pubbliche**».

il Sistema di Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP) o Banca dati degli investimenti pubblici

- I soggetti responsabili dei progetti d'investimento provvedono all'inserimento di alcune informazioni, che vengono definite "corredo informativo", e comprendono essenzialmente la descrizione del progetto e l'individuazione delle sue caratteristiche salienti:
- natura e tipologia (realizzazione di lavori pubblici, acquisto di beni, concessione di incentivi ad unità produttive, ecc.
- settore d'intervento
- localizzazione territoriale specifica
- copertura finanziaria
- settore di attività economica prevalente del soggetto beneficiario dell'investimento pubblico

Art. 5. Definizione set informativo

- Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, (...), viene definito, il dettaglio delle informazioni previsto all'articolo 2, che costituisce il contenuto informativo minimo dei sistemi di cui all'articolo 1. Tali informazioni, per quanto riguarda la singola opera, includono in ogni caso: data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara.
- 3. Per i dati già trasmessi ai sensi del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni, l'obbligo di cui all'articolo 2 si intende adempiuto con la trasmissione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; la medesima Autorità rende disponibili detti dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.(art. 6, comma 3).

FAQ AVCP - A7. L'adempimento previsto dalla legge n.190/2012 soddisfa anche quello relativo all'attuazione dell'art. 5 del D.Lgs.n.229/2011?

- Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 26/02/2013, attuativo dell'art.5 del D.Lgs.n.229/2011, è stato definito il dettaglio delle informazioni da comunicare alla banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica. In data 02/08/2013 è stato poi stipulato un Protocollo d'intesa tra l'AVCP ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze - R.G.S., avente lo scopo di ridurre gli oneri informativi a carico delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, in un'ottica di efficienza, competitività, semplificazione e di eliminazione nella duplicazione delle richieste di adempimenti. Nel merito, l'AVCP si è impegnata a trasmettere alla BDAP i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali, concernenti il ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori (opere pubbliche) dalla fase di assegnazione del CIG, in suo possesso. Quindi, il set informativo richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – R.G.S., pur risultando significativamente ridotto, in ragione dei dati acquisibili direttamente dall'AVCP, mantiene comunque una propria specifica finalità, che non può considerarsi soddisfatta con l'adempimento previsto dalla legge n.190/2012.